

**INCONTRO DI STUDIO SULLA NORMATIVA REGIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA
(Palermo il 14 dicembre 2006)**

PROMOSSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INSIEME CONTRO RACKET E USURA
(SOTTOMISURA 3.21C DEL POR SICILIA)

APPUNTI PER L'INTERVENTO DI SOLIDARIA

La cooperativa Solidaria ha pubblicato nel 2005 un testo intitolato “**Solidarietà ad personam - Le vittime scelte**” con il quale ha affrontato molti dei nodi riguardanti la l.r. 20/99.

Un testo che non pretendeva di avere altri meriti se non quello di voler aprire un dialogo e un confronto su questi temi, avendo noi avvertito già da tempo non soltanto dell'opportunità di mettere mano a modificazioni coerenti alle finalità della l.r. 20/99, ma anche e soprattutto della necessità di interrompere quel flusso continuo di leggi ad personam (piene di eccezioni ed estensioni della l.r. 20/99) che hanno caratterizzato la precedente legislatura.

L'On. Fabio Granata, nella sua prefazione al libro, ha definito “*politicamente discutibile ... il frequente ricorso a leggi ad personam, tendenza giuridicamente e culturalmente assai discutibile e spesso foriera di ulteriore confusione e, a volte, di insopportabili favoritismi contingenti*”.

Purtroppo, quella pubblicazione non ha raggiunto questi obiettivi se è vero, com'è vero, che ancora oggi nulla è cambiato, che il Governo e l'Amministrazione Regionale non hanno posto in essere alcuna iniziativa che andasse nel senso da noi proposto, snobbando quel testo, quelle riflessioni e quelle proposte.

Per tali ragioni, riteniamo che adesso spetti ad altri fare proposte e, semmai, a noi, se ci sarà richiesto, esprimere le nostre considerazioni, che di certo, anzitutto per senso di responsabilità, non faremo venir meno.

Ciò che in questa sede, comunque, intendiamo sottolineare è che le pur auspicabili modificazioni alla l.r. 20/99 non possono e non devono rappresentare una giustificazione tanto nei confronti dei Governi regionali, che si sono succeduti dalla data di approvazione della l.r. 20/99, quanto verso l'Amministrazione regionale per non aver dato piena attuazione alla legge, anzi per averne ostacolato, in modi diversi e con vari provvedimenti, la sua applicazione.

Non hanno giustificazioni sia Governo e sia l'Amministrazione regionale per non aver dato piena attuazione ad importanti disposizioni di legge: la mancata istituzione delle sezioni periferiche dell'ufficio Speciale (c. 2 e 3 dell'art. 7), la mancata regolamentazione delle modalità di partecipazione alle attività dell'Ufficio speciale stesso delle Fondazioni Antimafia e delle Associazioni antiracket (c. 5 art. 7), la mancata stipula di una convenzione con lo Stato per il rimborso delle somme anticipate dalla Regione (c. 3 art. 8), la mancata definizione di un termine che interrompesse la fase di prima applicazione della legge (c.1 art. 20).

Non trova alcuna giustificazione, ancora, la mancata regolamentazione di diverse norme contenute nella L.r. 20/99 (per quel che riguarda le norme antiracket ed antiusura, gli artt. 12 e 13)

in barba alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.r. 10/91 (legge regionale sulla trasparenza amministrativa).

Tutto ciò dimostra che non basta fare buone leggi se poi non c'è una reale volontà di applicarle, di applicarle con correttezza e rigore, di controllarne l'applicazione. In questo senso perfino la Commissione Regionale Antimafia in questi anni non ha di certo brillato per attenzione nei riguardi della legge de qua.

Chiarito sommariamente il nostro punto di vista sul passato, ribadiamo la necessità che lo Stato e la Regione, per quanto nelle sue competenze, recepiscano le direttive europee in materia di assistenza, sostegno e tutela delle vittime di reato, ritenendo i principi contenuti in dette direttive elementi indispensabili per realizzare un quadro normativo attento e sensibile alle necessità delle vittime.

Occorre, inoltre, costruire le condizioni strutturali perché le nuove norme possano dare i risultati che ci si prefigge, se non si vuole che anche le nuove norme possano risultare del tutto inefficaci alla lotta al racket e all'usura.

